

**Bozza decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo \_\_\_\_\_ recante disposizioni di carattere generale, organizzazione delle risorse umane e strumentali**

VISTO \_\_\_\_\_

VISTO \_\_\_\_\_

VISTO \_\_\_\_\_

## ***Titolo 1***

### ***Principi e struttura organizzativa***

#### **Articolo 1**

##### **(Principi)**

**1.** L'organizzazione e il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito denominato "*Ispettorato*", istituito ai sensi del decreto legislativo \_\_\_\_\_, di seguito denominato "*decreto istitutivo*", si ispirano ai seguenti principi:

a) favorire il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con le imprese ed i cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi;

b) facilitare l'accesso ai servizi di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, un'adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio;

c) potenziare l'azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare attraverso la condivisione dei dati e delle informazioni con altre amministrazioni;

**c-bis) Implementare le professionalità e le competenze tecniche del personale in modo da incrementare efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa**

d) ordinare le strutture centrali e territoriali secondo criteri di sussidiarietà e di funzionalità rispetto al loro modello organizzativo;

e) sviluppare metodi di pianificazione e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo e sulla attivazione di logiche di controllo sui risultati, ai fini di una gestione flessibile dei servizi e di una efficace integrazione delle attività;

f) valorizzare stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali, all'affermazione del senso etico dei fini pubblici primari perseguiti e al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità.

2. L'attività dell'Ispettorato si uniforma, oltre che ai principi individuati ai sensi del comma 1, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate, nonché alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## **Articolo 2**

### **(Organi e struttura organizzativa)**

1. Sono organi dell'Ispettorato: il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori che esercitano le attribuzioni loro demandate dal decreto istitutivo e dallo statuto.

2. L'Ispettorato si articola in un ufficio centrale con sede in Roma, in 4 uffici interregionali denominati "*ispettorati interregionali del lavoro*", di seguito "*ispettorati interregionali*" e in 74 uffici territoriali denominati "*ispettorati territoriali del lavoro*", di seguito "*ispettorati territoriali*".

## **Articolo 3**

### **(Strutture centrali di vertice)**

1. Presso l'ufficio centrale con sede in Roma sono costituite le seguenti strutture di vertice:

a) "*direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso*", che svolge le seguenti attività:

1) coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi; a tal fine, convoca riunioni periodiche con i dirigenti degli ispettorati interregionali di cui all'articolo 4;

2) predispone circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

3) predispone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;

4) cura le rilevazioni statistiche dell'attività di vigilanza predisponendo specifici rapporti periodici;

5) assicura il supporto tecnico giuridico per la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di INPS e INAIL, nonché del personale adibito alla attività di contenzioso;

6) coordina le attività di prevenzione e promozione su questioni di ordine generale presso enti, datori di lavoro e associazioni, finalizzate al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

7) **Indirizza e coordina il contenzioso degli uffici Legali degli Ispettorati interregionali e territoriali nelle materie connesse all'attività ispettiva;**

7 bis) **Gestisce il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;**

7 ter) **Esprime pareri, elabora le strategie processuali, indirizza e coordina la trattazione del contenzioso in materia amministrativa, lavoristica e civile.**

8) coordina le vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale ivi comprese le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada e i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto;

9) assicura il supporto tecnico giuridico necessario alla implementazione dei sistemi informatici ad uso del personale ispettivo;

10) cura gli adempimenti amministrativi della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

11) svolge gli adempimenti relativi al *ciclo del performance* con riferimento al personale della direzione centrale nonché, unitamente alla direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali, al personale degli ispettorati interregionali e territoriali;

12) coordina le attività di una apposita task-force di vigilanza, composta da personale ispettivo appositamente selezionato sulla base di specifiche professionalità, da impiegare in attività straordinarie individuate dal direttore nell'ambito dell'intero territorio nazionale;

b) *"direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali"*:

1) cura i servizi generali di funzionamento, la logistica, i servizi informatici e coordina le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro delle sedi dell'Ispettorato;

2) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione e organizza l'ufficio procedimenti disciplinari;

3) assicura la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio;

4) cura la valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali;

5) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;

6) cura le attività in materia di pianificazione, programmazione e gestione del bilancio, il controllo di gestione e i fabbisogni finanziari e strumentali;

7) programma gli acquisti di beni e servizi per le sedi dell'Ispettorato, attua le relative procedure e gestisce l'ufficio del consegnatario della sede centrale;

~~8) gestisce il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;~~

9) cura i rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10) svolge gli adempimenti relativi al *ciclo del performance* con riferimento al personale della direzione centrale nonché, unitamente alla direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, al personale degli ispettorati interregionali e territoriali;

11) svolge ogni ulteriore attività non espressamente demandata alla direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso.

2. A capo delle direzioni centrali di cui al comma 1 sono posti due dirigenti di livello generale.

3. La direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e la direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali sono articolate, rispettivamente, in 4 e in 5 unità organizzative denominate "uffici" con a capo ciascuna un dirigente di livello non generale.

4. Alle dirette dipendenze del direttore dell'Ispettorato è altresì assegnato un ufficio, con a capo un dirigente di livello dirigenziale non generale, che coordina le attività di audit interno finalizzate al miglioramento della gestione ed al contenimento dei rischi ad essa connessi (risk management), svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi e assicura gli adempimenti relativi al ciclo del performance con riferimento ai dirigenti di livello generale delle direzioni centrali di cui al presente articolo.

5. Il direttore ricopre l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e svolge le funzioni di responsabile per la trasparenza decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

#### Articolo 4

##### (Ispettorati interregionali)

1. Gli ispettorati interregionali, con a capo ciascuno un dirigente di livello non generale, hanno sede nelle città di Milano, Venezia, Roma e Napoli ed esercitano le competenze di cui al comma 2 con riferimento agli ambiti regionali di seguito indicati:

Milano	Venezia	Roma	Napoli
--------	---------	------	--------

Lombardia	Emilia Romagna	Abruzzo	Basilicata
Liguria	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Calabria
Piemonte	Marche	Sardegna	Campania
Val D'Aosta	Veneto	Toscana	Molise
		Umbria	Puglia

**2.** Gli ispettorati interregionali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni interregionali del lavoro ai sensi dell'articolo 15 del decreto 4 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2015.

**3.** Il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali, può assegnare agli ispettorati interregionali competenze ulteriori o diverse da quelle esercitate ai sensi del comma 2, nel rispetto del decreto istitutivo e dei principi di cui all'articolo 1.

## **Articolo 5**

### **(Ispettorati territoriali)**

**1.** Gli ispettorati territoriali hanno sede presso le città capoluogo di provincia di seguito indicate e esercitano le competenze di cui al comma 2 con riferimento ai rispettivi ambiti provinciali:

Aosta	Campobasso-Isernia	Imperia	Padova-Vicenza	Savona
Ancona	Caserta	La Spezia	Parma-Reggio Emilia	Siena
Arezzo	Catanzaro	L'Aquila	Pavia	Sondrio-Lecco
Ascoli Piceno	Chieti-Pescara	Latina	Perugia	Taranto
Asti-Alessandria	Como	Lecce	Pesaro Urbino	Teramo
Avellino	Cosenza	Livorno-Pisa	Piacenza	Torino
Bari	Cremona	Lucca-Massa Carrara	Potenza-Matera	Trieste-Gorizia
Belluno-Treviso	Cuneo	Macerata	Prato-Pistoia	Udine-Pordenone
Benevento	Crotone	Mantova	Ravenna	Varese
Bergamo	Ferrara-Rovigo	Milano-Lodi	Reggio Calabria	Venezia
Biella-Vercelli	Firenze	Modena	Rieti-Terni	Verona
Bologna	Foggia	Napoli	Rimini-Forli-Cesena	Vibo Valentia
Brescia	Frosinone	Novara-Verbania	Roma	Vicenza
Brindisi	Genova	Nuoro	Salerno	Viterbo
Cagliari	Grosseto	Oristano	Sassari	

**2.** Gli ispettorati territoriali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni territoriali del lavoro ai sensi dell'articolo 16 del decreto 4 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2015.

**3.** Il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali, può assegnare agli ispettorati territoriali competenze ulteriori o diverse da quelle esercitate ai sensi del comma 2, nel rispetto del decreto istitutivo e dei principi di cui all'articolo 1.

## **Articolo 6**

### **(Ripartizione delle competenze e organizzazione degli uffici)**

1. Il direttore con propri provvedimenti, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali:

a) ripartisce le competenze fra gli uffici di cui all'articolo 3, comma 3;

b) definisce l'organizzazione degli ispettorati interregionali e territoriali in funzione delle competenze ad essi attribuite;

c) può prevedere l'unificazione presso un'unica sede territoriale degli ispettorati territoriali che insistono su province diverse, fermo restando il preesistente ambito di competenza;

d) provvede alla graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale.

2. I funzionari responsabili delle strutture di coordinamento all'interno degli ispettorati interregionali e territoriali sono individuati secondo le procedure indicate dal direttore e sono titolari di diritto di posizioni Organizzative definite dalla contrattazione collettiva

## **Articolo 7**

### **(Strutture di controllo interno)**

1. Presso l'ufficio di cui all'articolo 3, comma 4, è costituita una apposita struttura che svolge attività di audit interno finalizzata al miglioramento della gestione ed al contenimento dei rischi ad essa connessi (risk management). Analoghe strutture possono essere costituite presso gli ispettorati interregionali.

2. Sono altresì demandate alle strutture di cui al comma 1 le attività connesse al controllo di gestione le quali verificano, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, l'efficienza e l'economicità della gestione delle risorse assegnate.

3. Ai controlli interni di regolarità amministrativa e contabile sugli ispettorati territoriali provvedono, ove costituite, le strutture istituite presso gli ispettorati interregionali sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali.

## **Titolo 2**

### **Ordinamento del personale**

## **Articolo 8**

### **(Relazioni sindacali e svolgimento della vigilanza con modalità flessibili e semplificate)**

1. L'Ispettorato, conformemente allo statuto adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.

2. Nell'ambito della contrattazione integrativa dell'Ispettorato sono introdotte specifiche discipline, anche in deroga alla contrattazione nazionale, funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza del personale da esso dipendente, ivi compresa:

- a) la possibilità di individuare articolazioni orarie della prestazione lavorativa funzionali al contrasto di particolari fenomeni di irregolarità o allo svolgimento di accertamenti presso particolari tipologie di imprese;
- b) la possibilità di prevedere lo svolgimento della prestazione lavorativa in funzione di obiettivi da raggiungere entro un determinato arco di tempo.
- c) **la possibilità di prevedere particolari articolazioni orarie lo svolgimento della prestazione lavorative di alta professionalità legate alla rappresentanza e difesa in giudizio dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'Appello**

## **Articolo 9**

### **(Inquadramento professionale)**

1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Ispettorato è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.

2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Ispettorato in un'unica qualifica articolata, ai fini retributivi, in due fasce e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale dell'Area I.

3. Con atto del direttore è istituito il ruolo dei dirigenti. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo in base alla fascia retributiva di appartenenza e, nell'ambito della fascia, in ordine alfabetico. Per ogni dirigente il ruolo riporta i seguenti dati:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) data di primo inquadramento nella pubblica amministrazione;
- c) data di primo inquadramento nella qualifica dirigenziale;
- d) data di inserimento nella prima fascia retributiva.

4. Il ruolo è pubblicato sul sito internet dell'Ispettorato e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

## **Articolo 10**

### **(Dotazione organica)**

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la dotazione organica dell'Ispettorato è pari a \_\_\_\_ unità, di cui 90 unità con qualifica dirigenziale.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo, la dotazione organica di cui al comma 1 è ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili

amministrativi, proveniente dalle direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno fino al 31 dicembre 2016.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo e in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, la dotazione organica di cui al comma 1 è incrementata ogni tre anni, a partire dal 2017, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale.

4. In relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3, il direttore dell'Ispettorato ogni tre anni, a partire dal 2017, ridetermina con specifico provvedimento la dotazione organica.

5. La ripartizione della dotazioni organica complessiva nell'ambito delle aree funzionali e profili professionali nonché fra le strutture centrali di vertice, gli ispettorati interregionali e territoriali è determinata dal direttore, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali.

## **Articolo 11**

### **(Assetti e organici del personale dell'Arma dei Carabinieri)**

1. Presso la sede centrale dell'Ispettorato e presso gli ispettorati territoriali sono istituiti, rispettivamente, il "Comando carabinieri per la tutela del lavoro" ed il "Nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro" che operano nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo e dall'articolo 19.

2. Il personale dell'Arma di cui al presente articolo, complessivamente pari a \_\_\_ unità, è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo 10 ed è selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Ispettorato.

3. Il contingente di personale da assegnare a ciascun Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro è definito dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri di concerto con il direttore dell'Ispettorato.

## **Titolo 3**

### **Personale dirigente**

## **Articolo 12**

### **(Dirigenza)**

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Ispettorato.

2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.



## **Articolo 13**

### **(Accesso alla dirigenza)**

1. L'accesso alla qualifica di dirigente dell'Ispettorato avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in quanto compatibili, delle restanti disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.

## **Articolo 14**

### **(Incarichi di funzioni dirigenziali)**

1. Il direttore dell'Ispettorato conferisce gli incarichi ai dirigenti di livello dirigenziale generale da assegnare alle direzioni centrali di cui all'articolo 3, nonché al dirigente di livello non generale da assegnare all'ufficio di cui all'articolo 3, comma 4.

2. I direttori centrali conferiscono gli incarichi ai dirigenti di livello dirigenziale non generale da assegnare agli uffici di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Il direttore centrale della direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali, d'intesa con il direttore centrale della direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, conferisce gli incarichi ai dirigenti di livello dirigenziale non generale da assegnare agli ispettorati interregionali e territoriali.

### **Art. 14 bis**

#### **Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali**

1. . Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, l'Ispettorato, sino a copertura delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, vacanti all'atto dell'avvio provvede all'assunzione degli idonei inseriti nella vigente graduatoria del concorso a 22 posti di dirigente di seconda fascia, di cui al decreto direttoriale del 27 ottobre 2009.

2. Le posizioni dirigenziali di seconda fascia, che si renderanno disponibili, a regime, dovranno essere coperte, fino ad esaurimento della graduatoria di cui al comma 1.

## **Articolo 15**

### **(Comitato dei garanti)**

1. Le misure sanzionatorie per responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono adottate sentito il Comitato dei garanti. Il parere viene reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

2. L'Ispettorato può avvalersi del Comitato dei garanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **Titolo 4**

### **Gestione e sviluppo professionale del personale**

#### **Articolo 16**

##### **(Formazione)**

1. Le attività di formazione sono rivolte a:

- a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Ispettorato;
- b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;
- c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

2. L'Ispettorato promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, ivi compreso il personale ispettivo di INPS e INAIL, per migliorarne il livello di prestazione e accrescerne le capacità professionali.

3. I formatori riceveranno adeguati compensi che verranno definiti nell'ambito delle vigente disciplina contrattuale del personale dirigenziale .

#### **Articolo 17**

##### **(Gruppi di lavoro)**

1. Per specifiche esigenze legate allo studio e all'approfondimento di tematiche giuslavoristiche, alla implementazione e interoperabilità dei sistemi informatici dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL nonché per l'analisi di particolari fenomeni di irregolarità e l'attivazione delle conseguenti iniziative, l'Ispettorato favorisce la creazione di gruppi di lavoro, ivi compreso il centro studi per l'attività ispettiva già previsto dall'articolo 9 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2015.

2. Con riferimento ai gruppi di cui al comma 1, cui partecipa personale in possesso di adeguate professionalità e competenze, sono previste specifiche misure di incentivazione nell'ambito delle vigente disciplina contrattuale del personale dirigenziale .

#### **Art. 17 bis**

##### **Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale**

1. L'Ispettorato, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua

situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.

2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato, di prescrizione del reato, di amnistia o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia può chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.

3. L'Ispettorato provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

CAPO V

## **Articolo 18**

### **(Valutazione del personale)**

1. L'Ispettorato adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.

2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

3. Nelle more della applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi l'Ispettorato si avvale del sistema di valutazione in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **Titolo 5**

### **Forme di coordinamento e trattamento di missione**

## **Articolo 19**

### **(Coordinamento con il personale dell'Arma dei Carabinieri)**

1. Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, di cui all'articolo 11, opera presso la sede centrale dell'Ispettorato alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono assegnate all'Ispettorato le spese di funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, con esclusione delle spese connesse all'esercizio del potere gerarchico e di controllo riferibile all'appartenenza all'Arma.

2. Il personale dell'Arma dei Carabinieri appartenente ai Nuclei Carabinieri ispettorato del lavoro, di cui all'articolo 11, dipendono funzionalmente dal dirigente dell'ispettorato territoriale, il quale provvede alla definizione dei programmi ispettivi periodici in coerenza con quelli adottati a livello centrale.

3. Al fine di assicurare un efficace coordinamento dell'Ispettorato con il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e i Nuclei Carabinieri ispettorato del lavoro, il direttore emana specifiche direttive che prevedono

in ogni caso linee di condotta e modalità operative comuni al personale ispettivo, ivi compreso l'utilizzo della medesima strumentazione, anche informatica, da parte del personale dei Nuclei e la definizione di specifici obblighi e modalità di comunicazione interna ed esterna all'Ispettorato.

## **Articolo 20**

### **(Coordinamento con il personale dell'INPS e dell'INAIL)**

- 1.** Il direttore emana specifiche direttive finalizzate ad assicurare il coordinamento di tutta l'attività ispettiva svolta dal personale con qualifica di ispettore del lavoro in forza presso l'Ispettorato, l'INPS e l'INAIL. A tal fine l'Ispettorato definisce modalità di accertamento comuni e, nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo, emana circolari interpretative e direttive operative vincolanti anche per il predetto personale degli Istituti.
- 2.** Il direttore adotta specifiche linee guida finalizzate alla individuazione delle procedure ispettive necessarie a garantire le corrette modalità di svolgimento degli accessi da parte del personale di vigilanza e ad assicurare una uniforme valutazione delle fattispecie oggetto di accertamento valorizzando, ove possibile, modalità di controllo, da parte dei funzionari responsabili delle strutture di coordinamento, dei provvedimenti da adottare all'esito degli accertamenti.
- 3.** Al fine di assicurare l'omogeneità dell'attività di vigilanza, tutte le verifiche ispettive nelle materie di cui all'articolo 2 del decreto istitutivo effettuate dagli ispettori del lavoro operanti presso INPS e INAIL devono essere disposte esclusivamente dalle strutture centrale e territoriali dell'Ispettorato. Le attività di accertamento tecnico rese da personale con qualifica di ispettore del lavoro per conto dell'INPS e dell'INAIL ovvero da altri soggetti istituzionali sono disciplinate da apposite convenzioni.
- 4.** Il direttore e i dirigenti della struttura centrale e delle strutture territoriali dell'Ispettorato coordinano sul piano operativo tutta l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, pianificando periodicamente, anche attraverso strumentazioni informatiche, tutta la programmazione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL.

## **Articolo 21**

### **(Coordinamento con gli altri organi di vigilanza)**

- 1.** In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 comma 6 del decreto istitutivo, gli altri organi di vigilanza che svolgono accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale assicurano, sulla base di quanto stabilito in sede di Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il raccordo con la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato.

## **Articolo 22**

### **(Trattamento di missione)**

**1.** Il trattamento di missione del personale ~~ispettivo~~ dell'Ispettorato, di cui all'art. 5 comma 2, ivi compreso il personale di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo nonché dell'INPS e dell'INAIL è disciplinato dal presente articolo.

**2.** Al personale ispettivo di cui al comma 1 compete:

a) una indennità chilometrica nella misura indicata dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni in caso di utilizzo del mezzo proprio;

b) una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio. La misura dell'indennità è individuata, compatibilmente con le risorse disponibili, con provvedimento del direttore ed è corrisposta sulla base delle giornate di effettivo utilizzo del mezzo proprio;

c) per le trasferte da svolgere in una località o in un Comune diversi dalla sede di servizio:

1) un'indennità oraria di trasferta quantificata in euro 0,86 per le missioni di durata sino alle 8 ore giornaliere e in euro 0,26 per ogni ora successiva;

2) il rimborso delle spese effettivamente e direttamente sostenute e documentate di vitto. In ogni caso, per le trasferte di durata superiore alle 8 e inferiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per un pasto nel limite giornaliero di euro 22,26; per quelle di durata superiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per due pasti nel limite complessivo di euro 44,26;

3) il rimborso delle spese di alloggio effettivamente e direttamente sostenute e documentate in caso di missione di durata superiore alle 12 ore;

4) il rimborso delle spese di viaggio, ivi comprese quelle relative ai mezzi di trasporto urbano, effettivamente e direttamente sostenute e documentate.

**3.** L'indennità di cui al comma 2, lett. c), n. 1 non è dovuta:

a) per missioni di durata inferiore alle 4 ore;

b) per missioni da svolgersi in località distanti meno di 10 km dall'ordinaria sede di servizio ovvero dal luogo di dimora abituale del dipendente.

**4.** Sono rimesse ad apposita direttiva operativa del direttore della direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, la definizione degli aspetti di dettaglio inerenti le modalità e i criteri per il riconoscimento delle indennità e dei rimborsi. La direttiva può prevedere la possibilità, da parte del personale ispettivo, di chiedere l'anticipazione del 75% della presunta spesa complessiva a suo carico, con esclusione dei costi fatturati dal fornitore del servizio direttamente all'amministrazione.

**5.** Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.

**6.** Agli organi dell'Ispettorato si applica il trattamento di missione del personale dirigenziale.

**7.** Il direttore provvede ad un monitoraggio periodico delle spese inerenti le attività di cui al presente articolo al fine di una corretta gestione delle risorse assegnate.

## **Articolo 23**

### **(Coperture assicurative)**

1. L'Ispettorato attiva specifiche coperture assicurative per il personale dell'Ispettorato ed il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL che utilizza il mezzo proprio per fini istituzionali, volte a garantire i seguenti rischi:
  - a) danni materiali alle autovetture di proprietà che non siano già coperti dalla RCA obbligatoria;
  - b) lesioni o decesso del conducente che non siano già coperti dalla RCA obbligatoria o dalla copertura INAIL;
  - c) lesioni o decesso dell'eventuale collega terzo trasportato che non siano già coperti dalla RCA obbligatoria o dalla copertura INAIL.
2. Il direttore, con specifico provvedimento, può estendere la copertura assicurativa ad ulteriori rischi.

## **Art. 24**

### **(Coordinamento con l'Avvocatura dello Stato)**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. L'Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti.
3. Nel secondo grado di giudizio, l'Ispettorato trasmette tempestivamente all'Avvocatura dello Stato la relativa documentazione affinché quest'ultima valuti la sussistenza di questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici ai fini della assunzione della trattazione della causa. Entro ~~15-giorni~~ **7 giorni** di calendario dalla trasmissione della documentazione l'Avvocatura dello Stato comunica alla competente sede dell'Ispettorato l'esito della predetta valutazione. In assenza di tale comunicazione nel termine indicato l'Ispettorato può provvedere alla rappresentanza in giudizio mediante propri funzionari.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, qualora non sia possibile rispettare i termini ivi indicati in considerazione della ristrettezza dei tempi per l'assunzione della causa, l'Ispettorato può farsi rappresentare in giudizio mediante propri funzionari dandone immediata comunicazione alla Avvocatura dello Stato.

## **Art 24 bis**

### **Inquadramento professionale dei funzionari che difendono l'amministrazione in giudizio**

1. Ai funzionari che svolgono compiti di rappresentanza e difesa in giudizio, di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, spettano i proventi che derivano da spese diritti e onorari per

quali sarà istituito un apposito fondo. Le modalità di ripartizione delle risorse saranno concordate nell'ambito delle vigente disciplina contrattuale.

2. I suddetti funzionari, verificati i presupposti legali, sono autorizzati all'iscrizione nell'elenco special annesso all'albo, di cui all'art. 23 l. 31 dicembre 2012, n. 247, per esercitare le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio.

3. Le spese di iscrizione saranno a carico dell'ispettorato che attingerà dal fondo di cui al comma 1.

## **Titolo 6**

### **Disposizioni transitorie**

#### **Articolo 25**

##### **(Disposizioni in materia di personale e operatività degli ispettorati del lavoro)**

1. Nei ruoli dell'Ispettorato transita il seguente personale:

a) n. 1 unità di personale dirigenziale di livello generale in servizio presso lo stesso Ministero;

b) massimo n. 88 unità di personale dirigenziale di livello non generale già appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; detto personale è individuato secondo i criteri indicati da una specifica procedura selettiva adottata dal direttore dell'Ispettorato e dalla competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da definire entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) n. \_\_\_\_ unità di personale delle aree funzionali già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) massimo n. \_\_\_\_ unità di personale ispettivo già in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuato all'esito della procedura di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto istitutivo, nonché n. \_\_\_\_ unità di personale ispettivo comandato presso altre amministrazioni. Detto personale è assegnato alla sede centrale ovvero alla sede dell'ispettorato interregionale o territoriale di Roma;

e) massimo n. \_\_\_\_ unità di personale delle aree funzionali già in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; detto personale è individuato secondo i criteri indicati da una specifica procedura selettiva adottata dal direttore dell'Ispettorato e dalla competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da definire entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Dalla data indicata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuata all'esito delle procedure di cui al comma 1, lettere b) ed e) e sentito il direttore dell'Ispettorato, inizia ad operare l'Ispettorato e cessa contestualmente l'attività della direzione generale per l'attività ispettiva, nonché delle direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **Articolo 26**

### **(Trasferimento di personale e variazioni di bilancio)**

1. In fase di prima attuazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le risorse relative alle spese di personale e di funzionamento da trasferire all'Ispettorato in relazione alla individuazione del personale delle aree funzionali già in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da assegnare all'Ispettorato ai sensi dell'articolo 6, comma 6 lettera b), del decreto istitutivo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e della finanze sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento all'Ispettorato delle risorse di cui al comma 1.

## **Articolo 27**

### **(Disposizioni per l'avvio dell'Ispettorato)**

1. Per consentire l'avvio e la tempestiva operatività dell'Ispettorato, nelle more dell'adozione dei provvedimenti necessari al suo funzionamento, il direttore, nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e avvalendosi delle competenti strutture dello stesso Ministero, può procedere all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di cassa, nonché di quelle per l'approvvigionamento del sistema di contabilità e dei sistemi informatici necessari per la gestione.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, al fine del contenimento delle spese di gestione, l'Ispettorato si avvale, per il suo funzionamento, dei sistemi e dei programmi informatici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora compatibili.

## **Articolo 28**

### **(Codice di comportamento)**

1. In attesa dell'adozione di specifici codici di comportamento, al personale dell'Ispettorato trovano applicazione i codici adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
2. Dalla data individuata ai sensi dell'articolo 25, comma 2, per il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL trova applicazione il codice di comportamento in uso per il personale ispettivo dell'Ispettorato.

## **Articolo 29**

### **(Accesso agli atti)**

1. In attesa dell'adozione di specifici atti regolamentari adottati dal direttore, trova applicazione per l'Ispettorato il decreto 4 novembre 1994, n. 757, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 20 gennaio 1995, n. 16.